SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cecci Robles Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cecci Robles Carolina, nata il 10 gennaio 1978 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia do Estrado de Sao Paulo» (Brasile) cui la richiedente risulta iscritta dal 30 gennaio 2004 al n. CRPSP 73207, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Cecci Robles è in possesso del titolo accademico di «Psicòloga» conseguito presso la «Pontificia Universidade Catòlica de Sao Paulo» in data 31 gennaio 2002 e rilasciato in data 17 aprile 2002;

Preso atto che la richiedente ha conseguito la laurea in «Psicologia - Indirizzo psicologia sociale e dello sviluppo» presso l'Università del Sacro Cuore in data 29 settembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che l'istante abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Cecci Robles Carolina, nata il 10 gennaio 1978 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02992

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mertes Sandrine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Mertes Sandrine, nata a Chambray Lès Tours (Francia) il 20 dicembre 1978, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo

professionale di «psycologue» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa»;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Diplome de Maitrise de Psychologie» conseguiti presso l'«Universitè de Tours» nell'anno accademico 1999-2000 e rilasciato dal «Ministère de l'Education Nationale» francese in data 23 febbraio 2001; «Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées» (D.E.S.S.) in «Psychologie de l'Educacion» conseguito presso l'«Universitè Paris 8» nell'anno accademico 2001-2002 e rilasciato dal «Ministère de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche» francese in data 7 maggio 2003;

Rilevato che la sig.ra Mertes è in possesso dell'«Attestation d'inscription au Rèpertoire Adeli» dal 18 ottobre 2004 con la matricola n. 379301757, come attestato dal «Ministère de la Santè, de la Famille et des personnes handicapèes»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 dicembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Mertes Sandrine, nata a Chambray Lès Tours (Francia) il 20 dicembre 1978, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02993

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Leguizamon Horacio Oscar Martiniano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Leguizamon Horacio Oscar Martiniano, nato il 22 novembre 1950 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Civil - orientaciòn Construcciones y Estructuras» conseguito in Argentina presso la «Universidad de Buenos Aires» (Argentina) in data 10 marzo 1977 e rilasciato il 23 settembre 1977 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenierìa Civil» dal 21 ottobre 1977;

Preso atto che il sig. Leguizamòn risulta essere iscritto al corso di laurea in architettura presso il Politecnico di Milano;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Leguizamon Horacio Oscar Martiniano, nato il 22 novembre 1950 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02994

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sànchez Azua Claudia Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sànchez Azua Claudia Patricia, nata a Valparaiso (Cile) il 18 marzo 1973, cittadina cilena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Cile e rilasciato dalla «Universidad Catòlica de Valparaìso - Chile» in data 28 marzo 2001, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en psicologìa» conseguito presso la «Universidad Catòlica de Valparaìso - Chile» nel luglio 1998;

Preso atto che la sig.ra Sànchez Azua ha documentato lo svolgimento di attività professionale svolta presso la «Corporaciòn de Asistencia Judicial de la Regiòn de Valparaìso» dal settembre 1998 al dicembre 2001;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Varese in data 10 gennaio 2002, rinnovato in data 8 novembre 2003 con validità fino al 22 marzo 2005 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Sànchez Azua Claudia Patricia, nata a Valparaiso (Cile) il 18 marzo 1973, cittadina cilena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02995

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Gasparri Giuseppe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Gasparri Giuseppe, nato il 9 febbraio 1975 a Roma (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto

legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di abogado conseguito in Spagna e rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna), cui è iscritto dal 27 ottobre 2004 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Perugia in data 11 dicembre 2001 e che detto titolo accademico è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 3 settembre 2004;

Preso atto che il sig. Gasparri ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Perugia in data 12 novembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gasparri Giuseppe, nato il 9 febbraio 1975 a Roma (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da quesiti indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su:

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A02996

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Fontanella Fabiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Fontanella Fabiana, nata il 9 aprile 1976 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogada» conseguito in Brasile, come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Secao de Santa Caterina» cui la richiedente è iscritta dal 19 dicembre 2000, per l'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico di «Bacharel em Direito» rilasciato dalla «Universidade do Vale do Itajaì» di Florianopolis (Santa Caterina - Brasile) in data 4 dicembre 1998;

Considerato inoltre che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze in data 7 giugno 2002;

Preso atto che la sig.ra Fontanella ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data 20 luglio 2004;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fontanella Fabiana, nata il 9 aprile 1976 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per esame ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è da immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su:

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A02997

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 – relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, nata il 30 agosto 1972 a Volgograd (Russia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere chimico tecnologo - specializzazione in tecnologia delle materie organiche, conseguito in Russia presso l'Università Tecnica Statale della città di Volgograd (Russia) in data 26 giugno 1997 e il 30 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attività professionali di competenza della qualifica di cui è in possesso la sig.ra Belooussova, come confermato nella nota dell'Ambasciata d'Italia a Mosca dell'ottobre 2004;

Considerato inoltre la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1997 al 1999 presso la società «Plastkard» di Volgograd (Russia), come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Belooussova Svetlana Ivanovna, nata il 30 agosto 1972 a Volgograd (Russia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie:

1) costruzioni di macchine;

2) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale.

05A02998

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Seelmann Felix Michael Konrad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Seelmann Felix Michael Konrad, nato il 20 ottobre 1966 a Bamberg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «doktor-ingenieurs» conseguito in Germania presso la «Technische Hochschule Darmstadt» di Darmstadt (Germania) in data 7 febbraio 1997, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il sig. Seelmann è iscritto alla «Bayerische Ingenieurekammer-Bau» di Monaco di Baviera dal novembre 2003 al n. 33788;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 19 ottobre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 21 febbraio 2005;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Seelmann Felix Michael Konrad, nato il 20 ottobre 1966 a Bamberg (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle segnenti materie:

1) architettura tecnica;

2) fisica tecnica.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A02999

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. La Spina Michelangelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. La Spina Michelangelo, nato il 15 aprile 1979 a Valencia (Spagna), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Agrònomo» conseguito in Spagna, come attestato dal «Colegio Oficial de Ingenieros Agrònomos de Levante» di Valencia (Spagna) cui il richiedente è iscritto dal 29 aprile 2004, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

Preso atto che è in possesso del «Tìtulo Universitario Oficial de Ingenero Agrònomo» conseguito presso l'«Escuela Tècnica Superior de Ingenieros Agrònomos» della «Universidad Politècnica de Valencia» in data 27 febbraio 2004 e rilasciato in data 4 marzo 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 27 gennaio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali nella nota in atti datata 14 gennaio 2005;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. La Spina Michelangelo, nato il 15 aprile 1979 a Valencia (Spagna), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A03000

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Conte Costante, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Conte Costante nato il 3 giugno 1972 a Port Kembla (Australia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico, professionale di «Bachelor of Science» conseguito in Australia presso l'«Univerity of Wollongong» in data 5 ottobre 1995, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «geologo»;

Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale maturata dal 1995 al 2000 presso la «McElroy Bryan Geological Services Pty Ltd - Consulting Geologists» di Sydney nonché attività di consulenza geotecnica e ambientale presso la società Golden Associates di Torino dal 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2004 e del 27 gennaio 2005;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria nella nota in atti datata 20 dicembre 2004;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «geologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Conte Costante, nato il 3 giugno 1972 a Port Kembla (Australia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «geologi», sezione *A* e per l'esercizio della professione di «geologo» in Italia.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A03001

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Dromi Eduardo Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Dromi Eduardo Daniel, nato il 10 marzo 1979 a Mendoza (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo

n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica Argentina Santa Maria de Los Buenos Airers» (Argentina) in data 15 marzo 2002 e rilasciato il 5 giugno 2002, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 16 luglio 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Dromi Eduardo Daniel, nato il 10 marzo 1979 a Mendoza (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A03002

DECRETO 11 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Istrate Anca Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Istrate Anca Daniela, nata il 7 dicembre 1963 a Constanta (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo

n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer - Profilul Electric - Specializarea Automatizàri si calculatoare» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Bucaresti» di Bucarest (Romania) nella sessione di giugno 1998 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamintului» rumeno in data 15 novembre 1988, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in Romania, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2004 e del 27 gennaio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che l'istante ha richiesto l'iscrizione ai settori industriale e dell'informazione della sezione *A* dell'albo degli ingegneri e che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e di «ingegnere - settore dell'informazione» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Istrate Anca Daniela, nata il 7 dicembre 1963 a Constanta (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione *A*, settore industriale e dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale che, per l'iscrizione alla sezione *A* del settore industriale, verterà sulle seguenti materie:

1) costruzione di macchine;

2) impianti elettrici; per l'iscrizione alla sezione *A* del settore dell'informazione verterà sulle seguenti materie:

1) comunicazioni elettriche;

2) sistemi e reti di comunicazione.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto per l'iscrizione nei due settori industriale e dell'informazione della sezione *A* dell'albo degli ingegneri, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione *A* settore «industriale» e settore «dell'informazione».

05A03003

DECRETO 17 marzo 2005.

Nomina a vice presidente della commissione centrale per i revisori contabili, della dott.ssa Giovanna Carla De Virgiliis.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2002 con il quale è stata costituita la Commissione centrale per i revisori contabili per il quadriennio dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006;

Considerato che il sig. Domenico Iuliano, Vice presidente della anzidetta Commissione, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con effetto immediato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Iuliano;

Decreta:

La dott.ssa Giovanna Carla De Virgiliis, nata a Foggia il 4 novembre 1944, magistrato alla Corte di cassazione fuori del ruolo organico della Magistratura con funzioni amministrative di Direttore dell'Ufficio VI della Direzione generale della giustizia civile, è nominata, con decorrenza immediata, Vice presidente della Commissione centrale per i revisori contabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

Il Ministro: CASTELLI

05A03065

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Proroga della gestione del concorso pronostici Totip.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGRO-ALIMENTARI E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1948, recante «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 31 luglio 1951, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina dell'attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 1953, n. 100, recante il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip) e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 7 luglio 1972, registrata il 14 luglio 1972 presso l'Ufficio del registro di Roma serie atti civili al n. 12742 ed i successivi atti aggiuntivi integrativi, stipulati tra l'Unione nazionale incremento razze equine e la Sisal S.p.a. per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici denominato «Totip»;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i successivi provvedimenti attuativi, con i quali l'organizzazione e la gestione dei giochi relativi alle corse dei cavalli, già disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono state riservate al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi, per volontà legislativa, sono succeduti all'Unione incremento razze equine nel rapporto convenzionale di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge n. 178/2002 che prevede l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse, e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;

Visto il provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 3 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 18 ottobre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 15 ottobre 2002, con il quale è stato emanato il bando di gara per la concessione dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip;

Visto il decreto interdirigenziale 23 gennaio 2004 che dispone la proroga dell'efficacia della vigente concessione per i servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip fino al 31 agosto 2004;

Viste le risultanze dei lavori della Commissione di studio istituita con provvedimento del 22 gennaio 2004 per formulare proposte per il rilancio del concorso pronostici Totip;

Viste le direttive impartite dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 27 luglio 2004, in merito al rilancio del concorso e alla proroga della relativa gestione;

Visto il decreto adottato il 24 agosto 2004 dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con il quale è stato modificato il predetto bando di gara, per adeguarlo all'esigenza del rilancio economico del concorso con l'introduzione di una nuova formula di gioco;

Visto il bando di gara del 6 settembre 2004 pubblicato nella G.U.C.E. S.n. 169 del 31 agosto 2004 e nella G.U.R.I. parte II del 14 settembre 2004;

Considerato che hanno prodotto istanza di partecipazione alla gara pubblica soltanto due concorrenti e precisamente la Lottomatica di Roma e la Sisal di Milano;

Ritenuto che l'art. 1, comma 498, ha istituito una nuova scommessa ippica a totalizzatore, che per le sue caratteristiche innovative, in particolare l'incremento del montepremi e del compenso dei raccoglitori e per le modalità della raccolta da effettuarsi negli stessi luoghi deputati all'attuazione delle giocate del Totip potrebbe fondatamente pregiudicare ulteriormente i volumi di gioco riferibili al concorso pronostici in riferimento;

Considerato che le motivazioni suesposte ed in via generale il sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento sembrano tali da indurre l'Amministrazione scrivente a revocare in via di autotutela la procedura selettiva indetta per preminenti motivi di interesse pubblico e provvedere in via di urgenza ad un proroga meramente tecnica della gestione del Totip e della convenzione con la società concessionaria che verrà a scadenza il 1° marzo 2005 al fine di evitare l'interruzione della raccolta con conseguenti perdite per l'Erario e l'UNIRE;

Valutato che la procedura è attualmente in fase di mera ricezione delle domande di partecipazione e che per il breve lasso di tempo intercorso dalla pubblica-

zione del bando non sembrano ravvisabili posizioni soggettive consolidate da parte del concorrente Lottomatica S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Revoca della gara

1. La procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessione per la gestione dei servizi tecnici relativi al concorso pronostici Totip, indetta con il bando di cui alle premesse, è revocata con effetto dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Proroga della gestione del Totip

1. Per le motivazioni e nei limiti in premessa indicati, la gestione del concorso pronostici «Totip» è prorogata, a decorrere dal 1º marzo 2005, a favore dalla Sisal S.p.a. per un periodo di otto mesi. A tal fine, continuano ad avere efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi citati in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
TINO

Il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 228

05A03030

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Saldias Aramayo Gerardo Augusto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Saldias Aramayo Gerardo Augusto, cittadino boliviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Medicina y Cirugia» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Saldias Aramayo Gerardo Augusto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciado en Medicina y Cirugia» rilasciato in data 18 dicembre 1997 dalla «Universidad Mayor de San Andrés» di La Paz (Bolivia) al sig. Saldias Aramayo Gerardo Augusto, nato a La Paz (Bolivia) il 14 ottobre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Saldias Aramayo Gerardo Augusto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03053

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Gavilanes Alba Cecilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rodriguez Gavilanes Alba Cecilia, cittadina ecuadoregna, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctora en Medicina y Cirugia» conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Rodriguez Gavilanes Alba Cecilia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctora en Medicina y Cirugia» rilasciato in data 15 settembre 1999 dall'Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Medicas (Republica del Ecuador) alla sig.ra Rodriguez Gavilanes Alba Cecilia, nata a Guayaquil (Ecuador) il 27 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Rodriguez Gavilanes Alba Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03054

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruiz Diaz Karina de las Mercedes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ruiz Diaz Karina de las Mercedes, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica Cirujana» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ruiz Diaz Karina de las Mercedes è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica Cirujana» rilasciato in data 18 marzo 2004 dall'Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Medicina (República Argentina) alla sig.ra Ruiz Diaz Karina de las Mercedes, nata a Corrientes (Argentina) il 25 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ruiz Diaz Karina de las Mercedes è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03055

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ventimiglia Romina Inés, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ventimiglia Romina Inés, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médica cirujana» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella

riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Ventimiglia Romina Inés è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médica cirujana» rilasciato in data 2 aprile 2003 dall'Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Medicina, Corrientes (República Argentina) alla sig.ra Ventimiglia Romina Inés, cittadina italiana, nata a Corrientes (Argentina) il 6 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ventimiglia Romina Inés è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03056

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Kopaliani Fatima, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kopaliani Fatima, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Kopaliani Fatima è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 25 giugno 1992 dall'Istituto Statale di Medicina della città di Stavropol (Federazione Russa) alla sig.ra Kopaliani Fatima, nata a Kislovodsk (Russia) il 20 settembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Kopaliani Fatima è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03057

ORDINANZA 4 febbraio 2005.

Ulteriore differimento e modifica del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche, che stabilisce le caratteristiche di innocuità ed efficacia di un farmaco indispensabili per consentire al Ministero della salute il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002 concernente il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli;

Visto il differimento e modifica del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli attuato con ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2003;

Considerato che l'enterocolite enzootica del coniglio a causa dell'alta diffusività e virulenza della malattia assume, a tutt'oggi, i caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al settore cunicolo nazionale;

Visto il Regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo che, modificando gli allegati I e II del Regolamento CEE 2377/90 del Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, ha stabilito i limiti massimi residuali del principio attivo bacitracina per il coniglio;

Considerato, pertanto, che in futuro potranno essere disponibili medicinali per uso veterinario a base di zincobacitracina destinati a specie da produzione alimentare;

Considerato che l'impiego della zincobacitracina è ritenuto necessario in ausilio ad altri principi attivi per contrastare in modo efficace la malattia;

Tenuto conto che sussiste a tutt'oggi, il pericolo che gli allevatori, per contenere la malattia, possano utilizzare sostanze non autorizzate;

Ritenuto necessario proseguire il piano controllato d'impiego sperimentale di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002 con un ulteriore differimento in attesa dell'immissione in commercio di medicinali veterinari a base di zincobacitracina;

Ordina:

Art. 1.

1. È ulteriormente differito, a decorrere dal 10 febbraio 2005, per dodici mesi, il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, in vigore ai sensi delle ordinanze del Ministro della salute del 7 maggio 2002 e del 24 dicembre 2003.

2. Le regioni e le province autonome che hanno aderito al piano sono tenute a dare tempestiva comunicazione dell'ulteriore differimento di cui al comma 1 al Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti.

Art. 2.

1. Le indagini sulla persistenza del principio attivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)* dell'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002 ed il monitoraggio della farmacoresistenza indotta di cui alla lettera *l)* dello stesso articolo devono essere svolti secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero della salute. I dati finali e conclusivi della sperimentazione di cui all'art. 2, comma 2 devono essere trasmessi al Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti entro e non oltre 6 mesi dal completamento del piano, secondo lo schema di cui all'allegato I.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 160

ALLEGATO I

PIANO CONTROLLATO D'IMPIEGO SPERIMENTALE DELLA ZINCOBACITRACINA CONTRO L'ENTEROCOLITE ENZOOTICA DEI CONIGLI

REGIONE ....
I.Z.S. ....

a) **Monitoraggio sulla persistenza del principio attivo zincobacitracina**

ASL	Tot. Allevamenti aderenti al Piano	N. Campioni carni	N. Campioni rene

Commento:..

b) **Monitoraggio sulla farmacoresistenza indotta**

ASL	Tot. Allevamenti aderenti al Piano	N. Campioni contenuto intestinale	Esito

Commento: ....

c) dati finali sulla determinazione dei residui di zincobacitracina

Totale campioni	N. campioni di muscolo	N. campioni di rene	Positivi (>MRL)	Negativi (<MRL)

Commento: ....

05A03026

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 settembre 2004.

Composizione della commissione per la certificazione dei contratti di lavoro presso, la Direzione provinciale del lavoro di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 luglio 2004, concernente l'«istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera *b)*»;

Rilevato che la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro da istituire presso le direzioni provinciali del lavoro è composta dal dirigente preposto che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Ritenuto necessario prevedere per la funzionalità della predetta Commissione da istituire presso la DPL di Bologna la nomina di membri supplenti;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei suddetti Istituti fornite con nota dell'I.N.P.S. prot. n. 1300.09/09/2004.0094656 del 9 settembre 2004 e con nota dell'I.N.A.I.L. prot. n. 2774 del 1° settembre 2004;

Considerata la disponibilità nell'ambito del servizio politiche del lavoro di risorse umane aventi la qualifica appropriata per lo svolgimento delle funzioni di componente della menzionata Commissione;

Rilevato che i funzionari del servizio politiche del lavoro in possesso dei requisiti appropriati per lo svolgimento delle suddette funzioni risultano la reggente del servizio, dott.ssa Graziella Gallinari, C3 super, direttore amministrativo, la responsabile dell'Unità operativa relazioni sindacali e conflitti di lavoro, dott.ssa Alberta Anderlini, C2, funzionario amministrativo, e la responsabile dell'Unità operativa cooperazione, dott.ssa Luigina Lillo, C2, funzionario amministrativo;

Rilevato che la citata dott.ssa Lillo è assente e risulterà in prosieguo prevedibilmente per qualche mese assente in quanto fruente dell'astensione facoltativa;

Ravvisata la possibilità di ricorrere alla nomina di personale in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle richiamate funzioni anche ad unità della direzione provinciale del lavoro non appartenenti al servizio politiche del lavoro;

Ritenuto che l'unità di personale da individuare per integrare la composizione della Commissione predetta possa utilmente essere la dott.ssa Giovanna Montuori, C3 super, direttore amministrativo, anche in considerazione dell'attuale incarico che la stessa svolge di sostituto della reggente del servizio politiche del lavoro;

Decreta:

La Commissione per la certificazione dei contratti di lavoro ex art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004 presso la Direzione provinciale del lavoro di Bologna è composta dai seguenti membri:

Giovanni Casale, direttore della Direzione provinciale del lavoro, presidente;

Giovanni Battista Lovecchio, ispettore dell'I.N.P.S., membro effettivo;

Ada Degli Esposti, responsabile della sede I.N.A.I.L. non dirigenziale di tipo B di Imola, membro effettivo;

Graziella Gallinari, reggente del servizio politiche del lavoro della DPL, membro effettivo;

Alberta Anderlini, responsabile della U.O. relazioni sindacali e conflitti di lavoro della DPL, membro effettivo;

Elena Lalli, ispettrice dell'I.N.P.S., membro supplente;

Giuseppe Di Geronimo, vicario della sede provinciale I.N.A.I.L. di Bologna, membro supplente;

Giovanna Montuori, responsabile della U.O. affari generali e gestione risorse della DPL, membro supplente;

Lillo Luigina, responsabile della U.O. cooperazione della DPL, membro supplente.

In caso di assenza del presidente, le funzioni di presidente sono affidate alla dott.ssa Graziella Gallinari, la quale verrà sostituita a sua volta nella veste di membro da una delle due supplenti.

Bologna, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

05A02990

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 marzo 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agrobiologica S.c.r.l.», in Cesena.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte integrante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2004, n. 51/2004 con il quale la società cooperativa «Cooperativa

agrobiologica S.c.r.l.», con sede in Cesena (Forlì), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed i signori Andrea Assogna, Giuseppe Benedetto e Serenella Rossano ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 2 dicembre 2004 con la quale l'avv. Giuseppe Benedetto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgi Cesare, nato a Rimini il 16 aprile 1943, ivi domiciliato in via Dante, n. 19, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Benedetto, dimissionario, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03062

DECRETO 21 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Istituto cooperativo di vigilanza - Cooperativa di servizi generali S.c.r.l.», in Rotondella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte integrante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Istituto cooperativo di vigilanza - Cooperativa di servizi generali S.c.r.l.», con sede in Rotondella (Matera), codice fiscale 00358660777 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Michele Sanza, nato a Potenza il 12 marzo 1968, domicialito in Pignola (Potenza), C.da Tora n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03063

DECRETO 21 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sigla - Società cooperativa» in sigla «Sigla Soc. Coop.», in Forlì, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte integrante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sigla - Società cooperativa» in sigla «Sigla Soc. Coop.» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Forlì, codice fiscale 00328900402 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.: avv. Andrea Assogna, nato a Roma il 2 luglio 1934, domiciliato in Forlì, corso Repubblica n. 65; dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964, domiciliato in Rimini, via Pintor n. 2; avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964, domiciliato in Forlì, corso Mazzini n. 55, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03064

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2005.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1486/2004 del 20 agosto 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» con sede in Latina, via Umberto I n. 80;

Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» con sede in Latina, via Umberto I n. 80, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio

n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1486/2004 del 20 agosto 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 de Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina».

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A02986

DECRETO 10 marzo 2005.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 5 agosto 2004, al laboratorio «Centro analisi e servizi Srl», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 1° settembre 2001 con il quale il laboratorio Centro analisi e servizi Srl, ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Ugo La Malfa n. 18 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale a condizione del mantenimento del requisito dell'accertamento delle prove autorizzate;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 25 agosto 2004 con il quale al laboratorio ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Ugo La Malfa n. 18 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 31 agosto 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 15 maggio 2005;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 28 febbraio 2005, numero di protocollo 412/05/PB/ep che al laboratorio in argomento è stato sospeso l'accreditamento in data 13 dicembre 2004;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa da ultimo con decreto del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 25 agosto 2004 con il quale al laboratorio ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Ugo La Malfa n. 18, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A02987

DECRETO 10 marzo 2005.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 1° marzo 2004, al laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo uffi-

ciale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2001 con il quale il laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per il territorio nazionale, aventi valore ufficiale a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2004 con il quale al laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 20 aprile 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 14 dicembre 2004;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 28 febbraio 2005, numero di protocollo 4096/05/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 14 dicembre 2004;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa da ultimo con decreto del 1° marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2004, con il quale il laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A02988

DECRETO 10 marzo 2005.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 1° marzo 2004, al laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2001 con il quale il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2004 con il quale al laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'in-

tero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione fino al 20 aprile 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 14 dicembre 2004;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 28 febbraio 2005, numero di protocollo 4096/05/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 14 dicembre 2004;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa da ultimo con decreto del 1º marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2004, con il quale il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A02989

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2005.

Abilitazione, all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto n. 509 dell'11 dicembre 1998.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via del Forte Trionfale, 36, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004, trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;

Visto il parere favorevole espresso dalla predetta Commissione tecnico-consultiva del regolamento, nella seduta del 21 gennaio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, via del Forte Trionfale, 36, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A03029

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertata la chiusura dell'Ufficio dell'A.C.I. di Aosta - Pubblico registro automobilistico, il 25 febbraio 2005.

Motivazioni.

L'Ufficio pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 22 febbraio 2005, n. 216/pra, ha comunicato che a causa dell'assemblea del personale nella giornata del 25 febbraio 2005 l'Ufficio provinciale sarebbe rimasto chiuso al pubblico dalle ore 10 alle ore 14,30.

La Procura generale della Repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 1565/APC/05 del 2 marzo 2005, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 64/2005 del 14 marzo 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Aosta, 16 marzo 2005

Il direttore regionale: MOLÈ

05A03020

DECRETO 17 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli in data 25 febbraio 2005 a causa di una assemblea del personale.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 25 febbraio 2005, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Napoli, ha chiuso al pubblico alle ore 10.45, così come comunicato dal medesimo ufficio con nota prot. 1700 pari data. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota dello stesso giorno, prot. 16/05, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 marzo 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A03039

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio circoscrizionale di Napoli 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1.1 L'accertato mancato funzionamento dell'Ufficio circoscrizionale di Napoli 2 per il giorno 17 febbraio 2005.

1.2 L'irregolare funzionamento del medesimo ufficio dal 10 al 16 febbraio e dal 18 al 24 febbraio 2005.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito del trasloco dalla sede di via Filzi a quella di via Montedonzelli, l'Ufficio circoscrizionale di Napoli 2 è rimasto chiuso al pubblico in data 17 febbraio ed ha funzionato irregolarmente, per il medesimo motivo, dal 10 al 16 e dal 18 al 24 febbraio, giuste note del predetto ufficio prot. 10205 del 18 febbraio 2005 per il mancato funzionamento e prot. 12300 del 28 febbraio 2005 per l'irregolare funzionamento. Con tale ultima nota il direttore dell'ufficio ha comunicato che, a far data dal 25 febbraio 2005, l'ufficio ha ripreso a funzionare regolarmente.

Il garante del contribuente, preso atto che il mancato ed irregolare funzionamento è stato causato dal detto trasloco, con propria nota n. 171 del 2 marzo 2005, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 marzo 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A03038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Banche cooperative. Riforma del diritto societario

1. Con il decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004 [(1)], emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 366/2001, sono state apportate modificazioni e integrazioni al testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 - TUB) allo scopo di coordinare la riforma societaria con la disciplina speciale delle banche costituite in forma cooperativa (banche popolari e banche di credito cooperativo).

Il coordinamento ha reso applicabili nei confronti di dette categorie di banche le disposizioni del riformato codice civile che non incidono su aspetti sostanziali della relativa disciplina speciale contenuta nel TUB. La tecnica normativa adottata è quella di indicare in un nuovo articolo del medesimo TUB (150-*bis*) le previsioni civilistiche non applicabili in quanto in contrasto con le predette disposizioni speciali [(2)].

Sotto altro profilo, il provvedimento apporta al TUB integrazioni volte ad adeguare la disciplina degli assetti proprietari delle banche e del gruppo bancario alle nuove previsioni civilistiche in materia di direzione e coordinamento di società (articoli 2497-*septies* e 2545-*septies* del codice civile).

2. Il coordinamento realizzato dal decreto legislativo n. 310/2004 relativamente alle banche cooperative consente di superare le incertezze del quadro normativo — a suo tempo poste in evidenza dalla Banca d'Italia con comunicazione del marzo 2004 (cfr. G.U. n. 74 del 29 marzo 2004) — derivanti dalla precedente esclusione di dette banche dall'ambito di applicazione della riforma societaria.

In sintesi, la nuova disciplina:

conferma la distinzione tra i due modelli di banca cooperativa individuati dal TUB, incentrandola sulla diversa intensità del requisito mutualistico. Le BCC sono ricondotte alla categoria civilistica delle cooperative «a mutualità prevalente», in quanto tenute ad adottare nei propri statuti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile oltre che a rispettare i criteri di operatività prevalente con i soci definiti ai sensi dell'articolo 35 TUB; con riguardo alle banche popolari, è stata, invece, espressamente esclusa l'applicabilità delle disposizioni che fanno riferimento alla condizione di prevalenza mutualistica;

consente alle banche cooperative di usufruire delle opportunità offerte dalla riforma societaria in materia di modelli di amministrazione e controllo, di speciali categorie di azioni, di gruppo paritetico cooperativo;

fissa al 30 giugno 2005 il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche cooperative alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile (cfr. articolo 223-*terdecies* disp. att. del codice civile), anche utilizzando procedure deliberative semplificate (cfr. articolo 223-*duodecies* disp. att.); decorso tale termine le previsioni statutarie non conformi cesseranno di avere efficacia (cfr. comma 4 del citato articolo 223-*duodecies*)

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2004, n. 305.

(2) Più in dettaglio, l'articolo 37 del decreto legislativo n. 310/2004 ha abrogato la previsione, già contenuta nell'articolo 223-*terdecies* disp. att., in base alla quale alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo continuavano ad applicarsi le disposizioni di legge anteriori all'entrata in vigore della legge n. 366/2001; in secondo luogo, l'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 310/2004 ha introdotto nel TUB l'articolo 150-*bis*, il quale individua espressamente e analiticamente le nuove norme civilistiche che *non* trovano applicazione nei confronti delle banche appartenenti alle categorie predette, rendendo per converso loro applicabili tutte le altre disposizioni civilistiche, sia quelle specifiche delle società cooperative (in quanto contenute nel Titolo VI del Libro V) sia quelle riferite alle s.p.a. (Titolo V) che integrano la specifica disciplina delle società cooperative in forza del rinvio disposto, nel limite della compatibilità , dall'articolo 2519, primo comma, del codice.

Ciò premesso, le banche popolari e le BCC dovranno tempestivamente deliberare le modifiche statutarie volte a rendere coerente la propria regolamentazione societaria con le disposizioni civilistiche imperative. Assume particolare rilievo, per le BCC, l'introduzione in statuto delle clausole «mutualistiche» di cui all'articolo 2514 c.c., tra le quali si richiama, per il carattere innovativo, quella prevista dalla lettera *b)* del primo comma, concernente i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci.

Con riguardo agli altri interventi sullo statuto, le banche cooperative si atterranno alle indicazioni, contenute nella citata comunicazione della Banca d'Italia del marzo 2004, in materia di controllo contabile, di poteri del presidente del consiglio di amministrazione, di termini per la convocazione dell'assemblea e di delega di competenze dell'assemblea al consiglio di amministrazione. In particolare, con riguardo al controllo contabile nelle BCC, queste ultime dovranno, entro il predetto termine del 30 giugno 2005 (cfr. articolo 150-*bis*, comma 7, TUB), valutare nell'esercizio della propria autonomia organizzativa se mantenere al collegio sindacale la funzione di controllo contabile (cfr. articolo 52, comma 2-*bis*, TUB) ovvero affidare la stessa funzione a un soggetto esterno fornito dei necessari requisiti professionali (secondo il regime ordinariamente previsto dal codice civile per le società).

L'ampia portata dell'intervento normativo in oggetto ha reso necessaria, con riferimento alle BCC, una revisione dello «statuto tipo» per adeguarlo alle innovazioni derivanti dalla riforma. I relativi lavori sono stati condotti dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo in raccordo con il nostro Istituto.

Per quanto concerne gli adempimenti di vigilanza ex articolo 56 TUB, potrà essere omessa l'informativa preventiva (prevista dal Titolo III, capitolo 1, sez. II, paragrafo 2, delle Istruzioni di vigilanza) da parte delle banche cooperative per i progetti di revisione statutaria recanti esclusivamente gli adeguamenti alle norme inderogabili indicate in allegato e, con riguardo alle BCC, anche per gli interventi conformi alle previsioni del nuovo «statuto tipo»; l'informativa preventiva dovrà , invece, essere resa in ogni caso dalle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati, in relazione alle specifiche disposizioni del codice civile e delle leggi speciali ad esse applicabili.

ALLEGATO

*Il presente elenco non ha valore interpretativo delle disposizioni civilistiche richiamate, essendo unicamente volto a indicare le modifiche per le quali le banche possono omettere l'informativa preventiva ai fini dell'accertamento ex art. 56 TUB. Altre disposizioni imperative non sono incluse nell'elenco in quanto gli eventuali interventi di adeguamento statutario in materia devono essere specificamente vagliati a fini di vigilanza (ad esempio, articoli 2437-*ter*, comma 3º, 2527, comma 1º, 2538, comma 5º, 2540, comma 3º).*

Le norme imperative si applicano anche in mancanza di una corrispondente previsione statutaria; devono essere modificate o eliminate le clausole statutarie da esse difformi.

Soci.

Ai sensi dell'articolo 2347, comma 1º, nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.

In base all'articolo 2521, comma 2º, l'atto costitutivo può prevedere che la società svolga la propria attività anche con soggetti terzi, diversi dai soci. Tale previsione risulta coerente con la natura dell'attività bancaria.

L'articolo 2528, comma 1º, stabilisce che la deliberazione degli amministratori di ammissione di un nuovo socio, oltre a dover essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori, deve essere comunicata all'interessato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2528, comma 2º, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, può determinare l'eventuale soprapprezzo che deve essere versato dai nuovi soci in aggiunta all'importo delle azioni.

L'articolo 2530, comma 6º, prevede che qualora l'atto costitutivo vieti la cessione delle azioni il socio può recedere dalla società con preavviso di novanta giorni e che tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

L'articolo 2532, comma 1º, stabilisce che il recesso del socio non può essere parziale.

L'articolo 2532, comma 2º, disciplina la procedura per l'esercizio del recesso prevedendo che la dichiarazione di recesso del socio, da comunicare con raccomandata alla società , venga esaminata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione; che, se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio; che questi, in tale ultima ipotesi, può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni da ricevimento della comunicazione.

L'articolo 2532, comma 3º, stabilisce che il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Inoltre, con riferimento ai rapporti mutualistici tra i soci e la società , l'atto costitutivo può stabilire una decorrenza degli effetti del recesso diversa da quella prevista nello stesso comma 3º.

L'articolo 2533 stabilisce che l'esclusione del socio e deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea e che contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

In base all'articolo 2534, commi 2º e 3º, in caso di subentro degli eredi nella partecipazione del socio deceduto (laddove ciò sia consentito dall'atto costitutivo e sempre che gli eredi abbiano i requisiti per l'ammissione alla società), gli eredi plurimi devono nominare un rappresentante comune.

Ai sensi dell'articolo 2535, comma 3º, il rimborso delle azioni in caso di recesso, esclusione o morte del socio deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato l'evento.

In base all'articolo 2536, comma 1º, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

In base all'articolo 2545-*sexies*, richiamato dall'articolo 150-*bis*, comma 6º, del TUB, le eventuali clausole dell'atto costitutivo che disciplinano i ristorni in favore dei soci ne determinano i criteri di ripartizione proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici tra la società e i soci.

Assemblea.

L'articolo 2361, comma 2º, dispone che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni di queste deve essere deliberata dall'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; non sono consentite ipotesi di competenza gestionale dell'assemblea (cfr. articolo 2380-*bis*, comma 1º).

In base a quanto disposto dall'articolo 2364, comma 1º, n. 6), spetta all'assemblea l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'articolo 2364, comma 2º, stabilisce il termine massimo per la convocazione dell'assemblea ordinaria in centoventi giorni, decorrenti dalla chiusura dell'esercizio (cfr. nota n. 222339 del 12 marzo 2004 in merito ai casi in cui, ai sensi della medesima disposizione, lo statuto può prevedere un maggior termine).

L'articolo 2365, comma 1º, dispone che l'assemblea straordinaria delibera — oltre che sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori — su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'articolo 2367, comma 3º, prevede che la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta o sulla base di progetti degli amministratori.

Ai sensi dell'articolo 2368, comma 3º, ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni assembleari, non si computano i soci che si sono astenuti per conflitto di interesse nonché quelli che non potevano esercitare il diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 2370, comma 2º, lo statuto delle società aperte non può fissare un termine superiore a due giorni non festivi per il deposito delle azioni o della relativa certificazione, quale requisito per la partecipazione all'assemblea.

L'articolo 2371, comma 1º, specifica i compiti del Presidente dell'assemblea, prevedendo che egli verifica la regolarità della costituzione dell'organo, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Ai sensi dell'articolo 2374, comma 1º, i soci intervenuti in assemblea che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

In base all'articolo 2375, comma 1º, il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve: indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, i partecipanti e le relative quote di partecipazione; indicare le modalità e il risultato delle votazioni; consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

L'articolo 2538, comma 1º, stabilisce che hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Amministratori.

L'articolo 2381 disciplina in modo puntuale i rapporti tra Consiglio di Amministrazione e organi delegati. In particolare, il comma 4º include tra le attribuzioni del CdA non delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo, oltre a quelle già previste dalla disciplina previgente, la predisposizione di progetti di fusione (2501-*ter*) e di scissione (2506-*bis*). Inoltre, ai sensi del successivo comma 5º lo statuto determina, in presenza di organi delegati, la periodicità — comunque non superiore a sei mesi — con cui gli stessi riferiscono al CdA e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'articolo 2383, comma 2º, prevede che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'articolo 2386, commi 1º e 2º, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; in caso contrario, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché si provveda alla sostituzione dei mancanti. Ai sensi del successivo comma 4º nei casi in cui lo statuto preveda che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

In base a quanto disposto dagli articoli 2388, comma 4º, e 2391, comma 3º, per l'assunzione delle deliberazioni del consiglio non sono ammesse modalità di voto che non consentano l'identificazione degli amministratori assenti o dissenzienti.

L'articolo 2391, comma 1º, non prevede più l'obbligo di astensione per gli amministratori in conflitto, bensì l'obbligo dell'amministratore, che abbia in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, di darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Il comma 2º dello stesso articolo prevede che, in tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

La nuova disciplina civilistica non prevede più l'obbligo degli amministratori di prestare cauzione (sancito dal previgente articolo 2535 e derogabile con apposita clausola dell'atto costitutivo).

Ai sensi dell'articolo 2544, comma 1º, non possono essere delegate dagli amministratori, oltre alle materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Sindaci.

L'articolo 2400, comma 1º, dispone che il periodo di durata dei sindaci nella carica deve essere indicato in «tre esercizi» e che gli stessi sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'articolo 2409-*bis* prevede che le società aperte e quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato debbano affidare il controllo contabile ad un soggetto esterno alla società stessa, iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Per le BCC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2-*bis*, TUB, resta in ogni caso la possibilità di prevedere statutariamente che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.

05A03025

Garanzie integrative per il credito fondiario

Le Istruzioni di vigilanza in materia di credito fondiario (Titolo V, Cap. 1, sez. II) stabiliscono che le banche possono concedere finanziamenti della specie per un ammontare massimo pari all'80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi.

Tale limite di finanziabilità può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente. Le medesime istruzioni identificano espressamente alcune tipologie di garanzie integrative utilizzabili a tale fine [1], riservando alla Banca d'Italia la possibilità di indicarne di ulteriori [2].

In argomento sono pervenuti alcuni quesiti concernenti in particolare:

a) le caratteristiche minime che le garanzie integrative devono possedere per poter incrementare al 100% il limite di finanziabilità;

b) la possibilità di estendere il novero delle garanzie integrative anche a quelle che non sono offerte dal cliente (ad esempio, contratto della banca con una compagnia assicurativa a garanzia dell'eventuale inadempimento del mutuatario).

Sotto il profilo *a)*, le garanzie integrative devono consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, con conseguente possibilità di ridurre il livello di copertura della garanzia ipotecaria.

A tale fine, si fa presente che le garanzie devono presentare i requisiti previsti dall'attuale normativa di vigilanza sul coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2, sez. II, paragrafo 2.4) nonché quelle indicate nella nuova normativa prudenziale internazionale.

Alla luce di tali disposizioni, le garanzie devono:

essere direttamente riferibili alla singola operazione di finanziamento;

coprire esplicitamente le perdite derivanti dal mancato pagamento del debitore per la quota fissata contrattualmente;

prevedere che il loro utilizzo non sia in alcun modo condizionato contrattualmente al verificarsi di eventi diversi dall'inadempimento del debitore;

non essere revocabili dal garante;

essere escutibili tempestivamente e a «prima richiesta». Non sono pertanto idonee le garanzie integrative che prevedono il pagamento alla banca solo al termine delle procedure esecutive (quindi dopo la vendita dell'immobile) o che consentono al garante di opporre il beneficio della preventiva escussione del debitore [3].

Relativamente al punto *b)*, avuta presente l'esigenza che la garanzia consenta un'effettiva riduzione del rischio di credito, si significa che, al fine di elevare l'ammontare dei finanziamenti di credito fondiario al 100% del valore degli immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, potranno essere ritenute idonee anche le garanzie che non sono offerte dal cliente, purché presentino le caratteristiche di cui al punto *a)*.

Le nuove disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

[1] Le garanzie integrative possono essere costituite da: fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato.

[2] Il rispetto del limite di finanziabilità rileva anche nell'ambito della normativa prudenziale, in quanto rappresenta una delle condizioni previste dalle Istruzioni di vigilanza per l'attribuzione della migliore ponderazione del 50% alle operazioni di credito garantite da ipoteca su immobili residenziali (cfr. Titolo IV, Cap. 2, sez. II, paragrafo 3.1).

[3] Può essere invece considerata coerente con il requisito della tempestività una modalità di escussione della garanzia integrativa che preveda un pagamento in acconto dopo un periodo definito (comunque non superiore a due anni) dal primo mancato pagamento del debitore e che preveda, al termine delle procedure esecutive, un conguaglio sulla base di quanto effettivamente è stato recuperato dalla banca.

05A03024

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501076/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00